



COMUNE DI SORA

PROVINCIA DI FROSINONE

Corso Volsci, 111 - 03039 SORA (FR) - Tel. (0776) 8281 - 831027 - Telefax 825056 - Cod. Fisc. 00217140607

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 43 del 30/07/2018

OGGETTO: ART. 5 (INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO E PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI) DELLA LEGGE REGIONALE 18/07/2017 N. 7 RECANTE "DISPOSIZIONI PER LA RIGENERAZIONE URBANA E PER IL RECUPERO EDILIZIO) E LEGGE REGIONALE 14/08/2017 N. 9, ART. 17 COMMI 33 E 34 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI COMPETENZA COMUNALE - ADOZIONE VARIANTE ALLE NTA DEL PRG AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 3, DELLA L. R. 36/1987 PER L'APPLICAZIONE DELLA L. R. N. 7/2017

L'anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di Luglio alle ore 09:44, in Sora, nella SEDE COMUNALE, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, con l'intervento dei Signori

Intervengono i Signori:

	Nome	PRE	ASS		Nome	PRE	ASS
1	DE DONATIS ROBERTO	X		10	COLETTA NATALINO		X
2	CASCHERA LINO	X		11	BRUNI MASSIMILIANO	X	
3	MOSTICONE ALESSANDRO	X		12	TERSIGNI ERNESTO	X	
4	LECCE ANTONIO	X		13	TERSIGNI VALTER	X	
5	DE GASPERIS FRANCESCO	X		14	D'ORAZIO MARIA PAOLA		X
6	PETRICCA SERENA	X		15	DI STEFANO LUCA		X
7	CASTAGNA SIMONA	X		16	PINTORI FABRIZIO	X	
8	FARINA ANTONIO	X		17	VINCIGUERRA AUGUSTO	X	
9	DE DONATIS FLORIANA	X					

PRESENTI: 14

ASSENTI: 3

Presiede il Presidente del Consiglio Avv. Lecce Antonio.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa Marina Saccoccia.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

PAGINA

BIANCA



COMUNE DI SORA

PROVINCIA DI FROSINONE

Corso Volsci, 111 - 03039 SORA (FR) - Tel. (0776) 8281 - 831027 - Telefax 825056 - Cod. Fisc. 00217140607

Gli interventi dei relatori e dei Consiglieri risultano integralmente trascritti ed allegati al presente atto ed ai quali si fa pieno riferimento.

Si dà atto che:

- Prima della trattazione del punto n. 2 ha abbandonato l'aula il Consigliere Pintori Fabrizio – presenti n. 13;
- Durante la trattazione del punto n. 3 si sono allontanati dall'aula i Consiglieri Farina Antonio e Petricca Serena – presenti n. 11;
- Durante la trattazione del punto n. 6 è rientrata la Consigliera Petricca Serena – presenti n. 12.

Si dà atto, inoltre, che il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

Relazione in merito all'argomento il Sindaco Arch. Roberto De Donatis.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Sora è dotato:

- di Piano Regolatore Generale adottato con delibera del Commissario ad Acta n. 6 del 04.03.1988, vistata dalla SCAEL nella seduta del 23.11.88 n. sp. 53025, pubblicato ed adottato in data 27.12.1988 e definitivamente approvato dalla G. R. del Lazio con deliberazione n. 9188 del 29.10.1991;
- del Piano di Recupero dell'Antico Nucleo Abitato di cui alla Delibera del Commissario Prefettizio n. 26 del 02.08.1996, ai sensi della Legge 179/1992 e della Legge Regionale n. 40/1990;
- di ulteriori strumenti urbanistici attuativi relativi a specifici ambiti di intervento ivi compresi i piani di lottizzazione di iniziativa privata realizzati nelle zone di completamento ed espansione del vigente P.R.G.;

Premesso altresì che:

- il Comune di Sora ha avviato le procedure per la redazione del P.U.G.C. ai sensi della L. R. 38/1999 e ss.mm.ii.;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 de 1 28.04.2008 sono stati approvati i principi generali del Documento Preliminare di indirizzo al P.U.G.C.;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 22.12.2008 è stato adottato il Documento Preliminare di indirizzo del P.U.G.C.;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 28.03.2011 si è preso atto dello stato di redazione del P.U.G.C. ed è attivata la fase di consultazione di cui all'art. 33 della L. R. 38/1999;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 10.12.2013 si è preso atto dello stato di redazione del P.U.G.C.;
- con nota prot. 264760 del 14/05/2015 è stata chiusa la fase di scoping con emissione del Documento di Scoping nell'ambito della VAS;
- con nota prot. 2048 del 19/01/2016, l'R.T.P. - ing. Elio Piroddi di Roma - ha consegnato una copia completa del progetto definitivo di P.U.G.C.;

BIANCA

PAGINA



COMUNE DI SORA

PROVINCIA DI FROSINONE

Corso Volsci, 111 - 03039 SORA (FR) - Tel. (0776) 8281 - 831027 - Telefax 825056 - Cod. Fisc. 00217140607

- sul progetto definitivo sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 - Autorità di Bacino, prot. 2955 del 26/04/2018;
 - Art. 89 D.P.R. 380/2001 all'Area Difesa del Suolo Regionale (parere geologico/vegetazionale), Determinazione Regionale n. G02662 del 05/03/2018 trasmessa con nota prot. 144647 del 15/03/2018;

Vista la Legge Regionale del Lazio 18/07/2017 n. 7 avente ad oggetto "Disposizioni per la rigenerazione e per il recupero edilizio" integrata con la Legge Regionale 14 agosto 2017 n. 9, art. 17, commi 33 e 34;

Vista la Circolare esplicativa "Indirizzi e direttive per l'applicazione delle "Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7" approvata con Deliberazione della G. R. del Lazio n. 867 del 19.12.2017;

Rilevato che la suddetta Legge Regionale 7/2017 ha introdotto disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio, disciplinando le diverse tipologie di intervento sui vari ambiti territoriali;

Considerato che le predette leggi stabiliscono che i Comuni provvedano a disciplinare le diverse tipologie di intervento individuando gli ambiti di applicazione e le modalità operative;

Preso atto che:

- il comma 1 dell'art. 1 della L. R. 7/2017 individua le specifiche finalità della stessa;
- il comma 2 del citato articolo individua gli ambiti e le caratteristiche degli edifici ove sono consentiti gli interventi disciplinati dalla L. R. 7/2017, significando che le relative disposizioni **non si applicano**:
 - a) *nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree;*
 - b) *nelle aree naturali protette, ad esclusione delle zone individuate come paesaggio degli insediamenti urbani dal Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), fatto salvo quanto previsto dal piano dell'area naturale protetta e dalla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche e integrazioni;*
 - c) *nelle zone omogenee E di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, ad esclusione delle zone individuate come paesaggio degli insediamenti urbani e paesaggio degli insediamenti in evoluzione dal PTPR e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione) e successive modifiche. (Nelle medesime zone omogenee E sono comunque consentiti gli interventi di cui all'articolo 6 della stessa L. R. 7/2017);*

Rilevato che per le finalità, gli ambiti di applicazione (*porzioni di territorio*) e le esclusioni, nonché quant'altro contemplato all'art. 1 della suddetta Legge Regionale, questa introduce azioni volte a consentire:

- l'attuazione di programmi di rigenerazione urbana costituiti da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi e socioeconomici volti a riqualificare il contesto urbano in situazione di criticità

PAGINA BIANCA



COMUNE DI SORA

PROVINCIA DI FROSINONE

Corso Volsci, 111 - 03039 SORA (FR) - Tel. (0776) 8281 - 831027 - Telefax 825056 - Cod. Fisc. 00217140607

- e di degrado ed a recuperare e riqualificare ambiti, complessi edilizi ed edifici dismessi o inutilizzati (art. 2), previa individuazione da parte del consiglio comunale, con deliberazione/i da approvare mediante procedura di cui all'art. 1, comma 3, della L.R. n. 36/1987, sia per iniziativa pubblica che privata, di ambiti territoriali urbani caratterizzati dalla predetta situazione ai fini dell'attuazione di interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica o interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, anche con cambio delle destinazioni d'uso, con il riconoscimento di premialità volumetrica o di superficie lorda rispetto a quelle preesistenti nella misura massima del 30% e con previsione di quote da destinare all'E.R.P. o all'edilizia residenziale sociale, reperimento e realizzazione degli standard pubblici e quant'altro, con esclusione delle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR (art. 3);
- l'attuazione di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di edifici aventi superficie lorda complessiva fino a 10.000 mq, con mutamento della destinazione d'uso tra le categorie funzionali individuate all'art. 23-ter del DPR n. 380/2001, previa deliberazione di consiglio comunale da approvare mediante procedura di cui all'art. 1, comma 3, della L.R. 36/1987, tenendo conto di quanto previsto nel dettato normativo relativamente alle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR e alle zone omogenee D del DM 1444/68 (art. 4);
 - l'incentivazione di interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico con premialità volumetrica o della superficie utile degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70 mq di superficie, previa deliberazione di consiglio comunale da approvare mediante procedura di cui all'art. 1, comma 3, della L.R. 36/1987, con esclusione delle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR; (art. 5);
 - interventi di ristrutturazione edilizia o interventi di demolizione e ricostruzione con incrementi fino al 20% della volumetria o delle superficie lorda esistente di edifici residenziali e al 10% della superficie coperta per edifici a carattere produttivo, anche con cambio di destinazione d'uso nel rispetto delle destinazioni previste dal vigente PRG nonché all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'art. 23-ter del DPR n. 380/2001, attraverso l'acquisizione di idoneo titolo abilitativo, con esclusione delle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR (art. 6);

Preso atto che per l'attuazione degli interventi di cui alla predetta Legge Regionale si applicano le previsioni dell'art. 8 della legge stessa;

Visto in particolare l'art. 5, comma 1, della Legge Regionale in trattazione ove si stabilisce che:

"Al fine di incentivare gli interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico degli edifici esistenti i comuni, con deliberazione di consiglio comunale, da approvare mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 3, della l.r. 36/1987, possono prevedere nei propri strumenti urbanistici generali vigenti la possibilità di realizzare interventi di ampliamento del 20 per cento della volumetria o della superficie utile esistente degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70 mq di superficie";

Visto il P. R. T. del Consorzio Industriale di Frosinone e relativa Variante Generale quale strumento di pianificazione delle aree produttive individuate sul territorio comunale quali zone omogenee "D" del D. M. 1444/1968;

PAGINA BIANCA



COMUNE DI SORA

PROVINCIA DI FROSINONE

Corso Volsci, 111 - 03039 SORA (FR) - Tel. (0776) 8281 - 831027 - Telefax 825056 - Cod. Fisc. 00217140607

Ritenuto necessario approfondire le specifiche tematiche inerenti gli interventi consentiti dalla L. R. 7/2017 nelle aree perimetrate dal P.R.T. ASI con il Consorzio Industriale di Frosinone e quindi demandare ad un successivo atto gli adempimenti previsti dalla stessa legge regionale relativi alle aree del citato P.R.T. nonché di quelle perimetrate ex art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere con il presente atto alla definizione delle modalità attuative e degli ambiti di applicazione di quanto previsto al suddetto art. 4 della predetta Legge Regionale attraverso le eventuali integrazioni alle N.T.A. del PRG vigente;

Visti e richiamati:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed in particolare l'art. 42 "Competenze dei Consigli";
- la Legge 17.08.1942, n. 1150 - Legge Urbanistica;
- la L. R. 12.06.1975, n. 72 "Criteri da osservare in sede di formazione degli strumenti urbanistici comunali";
- la Legge Regionale Lazio 2.05.1980, n. 28 "Norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente";
- la Legge Regionale Lazio 2.07.1987, n. 36 "Norme in materia di attività urbanistico edilizia e snellimento delle procedure";
- la Legge Regionale Lazio 26.06.1997, n. 22 e s.m.i. "Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione";
- la Legge Regionale Lazio 22.12.1999, n. 38 e s.m.i. "Norme sul governo del territorio";
- il D.P.R. 06-06.2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- il vigente P.R.G.;
- il P.T.P. Ambito 12 del Lazio;
- il PTPR adottato con DGR. n. 556 del 25.07.2006 e D.G.R. n. 1025 del 21.12.2007;
- la Legge 07.08.1990, n. 241;
- lo statuto comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Mediante votazione palese, resa per alzata di mano:

Presenti n. 12 Votanti n. 12 Favorevoli n. 12 Contrari //

DELIBERA

per le motivazioni meglio espresse in narrativa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1. **di provvedere** alla definizione delle modalità applicative dell'art. 5 della L. R. n. 7 del 18/07/2017 attraverso l'introduzione della seguente disciplina nelle NTA del PRG vigente:

PAGINA

BLANCA



COMUNE DI SORA

PROVINCIA DI FROSINONE

Corso Volsci, 111 - 03039 SORA (FR) - Tel. (0776) 8281 - 831027 - Telefax 825056 - Cod. Fisc. 00217140607

A. *al fine di incentivare gli interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico degli edifici esistenti, in tutti gli ambiti del territorio comunale ad esclusione:*

- *delle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta;*
- *del Centro Storico come perimetrato dal relativo piano di recupero e dal vigente P.R.G.;*
- *delle zone ricadenti all'interno del P.R.T. e relativa Variante Generale del Consorzio Industriale di Frosinone e delle aree perimetrare ex art. 21 dello stesso P.R.T.;*

SONO CONSENTITI *interventi di ampliamento del 20 per cento della volumetria o della superficie utile esistente degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70 mq di superficie; nel caso in cui gli edifici rispettino quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al D. P. R. 380/2001, gli ampliamenti di cui al precedente articolato sono consentiti con il solo efficientamento energetico dell'edificio che genera l'ampliamento.*

B. *Gli ampliamenti di cui al precedente punto si realizzano:*

1. *in adiacenza o in aderenza rispetto al corpo di fabbrica, anche utilizzando parti esistenti dell'edificio; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l'armonia estetica del fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato;*
2. *nel rispetto delle altezze e delle distanze previste dalla legislazione vigente ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968;*
3. *nel rispetto di quanto previsto per gli interventi di miglioramento sismico sugli edifici esistenti dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al D. P. R. 380/2001.*

C. *Gli stessi ampliamenti devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) nonché dalla l.r. 6/2008, dai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).*

D. *Detti ampliamenti non si sommano con ulteriori ampliamenti eventualmente consentiti sui medesimi edifici dalla Legge Regionale n. 7/2017, nonché con quelli previsti o già realizzati in applicazione di altre norme regionali o degli strumenti urbanistici vigenti.*

E. *Per la realizzazione degli ampliamenti di cui all'art. 5 della L. R. 7/2017, fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera b) dello stesso articolo 5, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.*

F. *Gli interventi consentiti ai sensi dell'art. 5 della L. R. 7/2017 sono realizzati previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al D.P.R. 380/2001, ivi compreso, qualora ne ricorrano le condizioni, quello di cui all'art. 28-bis del D.P.R. 380/2001 in relazione a quanto previsto all'art. 7 della L.R. n. 7/2017.*

PAGINA

BIANCA



COMUNE DI SORA

PROVINCIA DI FROSINONE

Corso Volsci, 111 - 03039 SORA (FR) - Tel. (0776) 8281 - 831027 - Telefax 825056 - Cod. Fisc. 00217140607

- G. *L'attuazione di tali interventi è subordinata alla verifica dell'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16 del DPR 380/2001, ovvero al loro adeguamento e/o realizzazione, nonché di quant'altro disposto all'art. 8 della L.R. n. 7/2017.*
- H. *I suddetti interventi sono realizzati nel rispetto, tra l'altro, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e del PTPR.*
2. **di stabilire** che il presente atto costituisce adozione di variante urbanistica al vigente P.R.G. ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. R. 36/1987;
 3. **di dare atto** che per quanto non espressamente previsto dalla presente deliberazione si farà riferimento alle disposizioni di cui alla citata L. R. n. 7/2017 ed alla deliberazione di G. R. n. 867 del 19.12.2017 di approvazione della circolare esplicativa: *Indirizzi e direttive per l'applicazione delle disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio*, di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7;
 4. **di dare mandato** ai competenti uffici di questo Ente di avviare con il Consorzio Industriale di Frosinone le verifiche inerenti l'applicazione della L. R. 7/2017 nelle aree pianificate dal P.R.T. e perimetrare ex art. 21 delle Norme di Attuazione;
 5. **di demandare** al Dirigente del Settore V di questo Ente tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione della presente deliberazione;
 6. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Con successiva e separata votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, con voti favorevoli n. 12 su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, vengono riconosciute alla presente deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere e conseguentemente viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio
Avv. Lecce Antonio

IL Segretario Generale
Dott.ssa Marina Saccoccia

PAGINA

BIANCA



COMUNE DI SORA

PROVINCIA DI FROSINONE

Corso Volsci, 111 - 03039 SORA (FR) - Tel. (0776) 8281 - 831027 - Telefax 825056 - Cod. Fisc. 00217140607

V SETTORE AREA URBANISTICA
SPORTELLO DELL'EDILIZIA

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 53 DEL 26/07/2018

OGGETTO:

ART. 5 (INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO E PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI) DELLA LEGGE REGIONALE 18/07/2017 N. 7 RECANTE "DISPOSIZIONI PER LA RIGENERAZIONE URBANA E PER IL RECUPERO EDILIZIO) E LEGGE REGIONALE 14/08/2017 N. 9, ART. 17 COMMI 33 E 34 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI COMPETENZA COMUNALE - ADOZIONE VARIANTE ALLE NTA DEL PRG AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 3, DELLA L. R. 36/1987 PER L'APPLICAZIONE DELLA L. R. N. 7/2017

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

26/07/2018

Il Responsabile
porretta pio / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)



PAGINA
BIANCA

Oggetto: Art. 3 (*Disposizioni territoriali di riqualificazione e recupero edilizio*) della Legge Regionale 18/07/2017 n. 7 recante “Disposizioni per la rigenerazione e per il recupero edilizio” e Legge Regionale 14/08/2017 n. 9, art. 17, commi 33 e 34 – Disposizioni attuative di competenza comunale – Adozione variante alle NTA del PRG ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L.R. n. 36/1987 per l’applicazione della L.R. n. 7/2017.

Oggetto: Art. 4 (*Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici*) della Legge Regionale 18/07/2017 n. 7 recante “Disposizioni per la rigenerazione e per il recupero edilizio” e Legge Regionale 14/08/2017 n. 9, art. 17, commi 33 e 34 – Disposizioni attuative di competenza comunale – Adozione variante alle NTA del PRG ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L.R. n. 36/1987 per l’applicazione della L.R. n. 7/2017.

Oggetto: Art. 5 (*Interventi per il miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli edifici*) della Legge Regionale 18/07/2017 n. 7 recante “Disposizioni per la rigenerazione e per il recupero edilizio” e Legge Regionale 14/08/2017 n. 9, art. 17, commi 33 e 34 – Disposizioni attuative di competenza comunale – Adozione

variante alle NTA del PRG ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L.R. n. 36/1987 per l'applicazione della L.R. n. 7/2017

PRESIDENTE: relaziona il sindaco, prego. SINDACO: grazie presidente. Illustrerò sinteticamente le tre delibere che riguardano gli adempimenti da parte del comune di Sora relativamente a quello che ha prescritto la legge regionale numero 7 del 2017, la cosiddetta legge sulla rigenerazione urbana. Lo spirito della legge è noto, la finalità è quella di riqualificare il tessuto urbano non solo dal punto di vista urbanistico ma anche laddove lo si richiede per ragioni legate squisitamente ad aspetti socio economici. Le tre delibere abbiamo preferito non inserirle in un unico deliberato perché a tutti gli effetti rappresentano varianti alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore su aspetti diversi. Dovranno confluire anche nel nuovo regolamento edilizio che scaturirà poi dall'adempimento di tutti gli esiti di queste delibere. Pertanto sono soggette anche ad eventuali osservazioni. Per cui mettere in discussione un unico deliberato significava casomai inficiare anche le decisioni assunte sugli articoli che invece sono stati spaccettati in tre deliberati distinti. Cosa in buona sostanza noi andiamo a fare. Ho parlato di norme tecniche di attuazione perché gli ambiti territoriali di riferimento sono normati sotto l'aspetto descrittivo. Perché voi sapete che il piano regolatore è fatto di una carta che zonizza il territorio comunale, quindi con le varie zone. A queste zone poi corrisponde invece un elaborato descrittivo che sono le cosiddette norme tecniche di attuazione. Con l'articolo 3 andiamo a definire quali sono gli ambiti territoriali dove avviene questa riqualificazione e recupero edilizio. All'articolo 10 invece andiamo a dare esito a quelle che sono le disposizioni relative al cambio di destinazione d'uso degli edifici previste dall'articolo 4 della legge regionale. E con l'ultimo deliberato relativo a questo pacchetto di delibere sulla rigenerazione urbana andiamo invece a normare in merito all'articolo

5 che riguarda gli interventi per il miglioramento sismico e per l'efficientamento energetico degli edifici. ...citiamo articolo 3, articolo 4 e articolo 5 della legge regionale. Forse mi sono sbagliato; 3, 4 e 5. Di fatto andiamo a definire gli aspetti legati a questi tre articoli su tre distinte delibere. Abbiamo detto variazione alle norme tecniche di attuazione. Vi annuncio anche che in merito invece all'articolo 2 sempre della legge sulla rigenerazione urbana è in corso di pubblicazione un avviso pubblico che si apre anche ad eventuali proposte dei privati così come prescrive la legge per le eventuali iniziative di riqualificazione urbana sul territorio comunale. Essendo quindi variazioni al Prg e in considerazione pure del fatto che il comune da anni ormai sta lavorando sull'adozione del nuovo Pucg, quindi il nuovo piano regolatore... e mi auguro visto che dall'inizio della consiliatura abbiamo dato mandato agli uffici di non prevedere alcuna modifica rispetto a quanto deciso dalle due precedenti amministrazioni che hanno lavorato sul Pucg in maniera tale da garantire l'immediata efficacia di un piano che inizia a rischiare di diventare vecchio prima ancora che vede l'apertura delle possibilità per i cittadini di ragionare sulle opportunità che può creare. Quindi riteniamo che a fine anno, da quello che mi dicono gli uffici, avendo acquisito l'ultimo parere sugli usi civici, quindi la cartografia sugli usi civici, dovremmo essere ormai in dirittura d'arrivo per l'adozione del piano. Quindi di fatto ci troviamo con la delibera nuova a deliberare quali sono gli ambiti territoriali, che ricalca in buona sostanza anche quanto prescrive la legge regionale per quanto riguarda le esclusioni, e dire invece in quali ambiti sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, interventi di demolizione e ricostruzione con il riconoscimento anche di una premialità, che può arrivare nella misura massima... può essere garantita nella misura massima del 30% per gli edifici esistenti legittimi con mutamento delle destinazioni d'uso per quelli compatibili o complementari all'interno delle categorie funzionali di cui al

comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 7/2017, con il divieto delle mutazioni di destinazione d'uso finalizzate all'apertura delle medie e grandi strutture di vendita. Quindi su questo specifico aspetto così come previsto dall'articolo 24, comma 1, lettere B e C, della legge regionale del '99, la legge 33. Questo per quanto riguarda l'aspetto più rilevante della delibera che norma l'articolo 3 della legge regionale. Invece per l'articolo 4 abbiamo detto le disposizioni per il cambio di destinazione d'uso degli edifici; andiamo di fatto a deliberare di provvedere alla definizione delle modalità applicative di questo articolo attraverso l'introduzione della seguente disciplina delle norme tecniche di attuazione. In tutti gli ambiti urbanizzati del territorio comunale, tutti ad esclusione... e poi abbiamo visto la casistica di esclusione, e sono quindi le aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, le aree del centro storico come perimetrato dal relativo piano di recupero, quindi il Pdr, che fu adottato a fine anni 90. E nelle zone ricadenti all'interno del Prt Asi e relativa variante generale del consorzio industriale di Frosinone e delle aree perimetrata ai sensi dell'ex articolo 21. E nelle cosiddette zone omogenee E, quelle che sono zone di espansione. CONSIGLIERE E. TERSIGNI: *(breve intervento fuori microfono)* SINDACO: sì, sì. Quindi delle zone omogenee E di espansione ai sensi della 1444 del '68. Sono invece, quella che è la parte più rilevante ed interessante della delibera, consentiti interventi di ristrutturazione edilizia compresa la demolizione e ricostruzione di singoli edifici aventi una superficie lorda fino ad un massimo di 10.000 m², con mutamento delle destinazioni d'uso fra le categorie funzionali individuate dall'articolo 23 ter del Dpr 380, il Testo Unico dell'edilizia del 2001, con esclusione di quella rurale. Detti interventi non possono prevedere, come dicevamo, l'apertura di medie e grandi strutture di vendita di cui alla legge regionale 33. Chiaramente poi l'ambito su cui si applica la disciplina è quello degli edifici esistenti legittimi o legittimati alla data di entrata in vigore della

legge regionale. Oppure degli immobili legittimati da un condono edilizio rilasciato anche successivamente alla predetta data. Perché chiaramente il condono edilizio è un diritto che si acquisisce in itinere ma può maturare solo al termine del perfezionamento dell'atto di rilascio del permesso di costruire in sanatoria. Poi l'articolo 5 invece va a normare una premialità per coloro che intervengono... questo ricalca un po' quella che è la normativa nazionale. Quando si parla di bonus sismico e bonus energetico ci sono gli aspetti legati alla spesa che sostiene anche il privato in relazione al miglioramento sismico e l'efficientamento energetico. La legge regionale sulla rigenerazione urbana prevede, e noi abbiamo disposto che così sia anche per il comune di Sora, un premio, una premialità di natura urbanistica anche per coloro che intraprendono queste iniziative, che chiaramente sono tese a rinnovare il patrimonio edilizio attraverso un contesto favorevole all'investimento. È importante sempre notare che quando si parla di miglioramento sistemico e adeguamento energetico noi parliamo di patrimonio edilizio esistente. Quindi anche in questo senso la direzione è quella della sostenibilità ambientale e tutti gli aspetti che sono ormai un'esigenza sentita da tutte le norme e da tutta la popolazione. Quindi in questo caso si interviene con l'ampliamento fino al 20% per coloro che operano in questa direzione. Sono escluse anche qui chiaramente le aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta e tutte le altre che già abbiamo normato con le precedenti delibere. Questo è il corpo della normativa. Ripeto, la valutazione è stata fatta anche in relazione a quelle che sono le trasformazioni del territorio previste dal nuovo Pucg e che chiaramente si dovranno integrare con quanto prescritto da questa variazione delle norme tecniche di attuazione che poi dovranno confluire nel nuovo regolamento edilizio che dovrà essere predisposto. Ribadisco anche la pubblicazione... questo interessa credo e spero i cittadini, la pubblicazione di un avviso pubblico per eventuali proposte che possono

partire anche dal privato per ambiti specifici di riqualificazione urbana da sottoporre all'attenzione degli uffici e del consiglio comunale di conseguenza. Grazie. PRESIDENTE: grazie sindaco. Dichiaro aperta la discussione. Visto che sono state illustrate pure le altre proposte di delibera la discussione riguarda sia l'articolo 3, l'articolo 4 e l'articolo 5. Consigliere Tersigni Valter, prego. CONSIGLIERE V. TERSIGNI: volevo chiedere al sindaco in merito all'articolo 4 come mai non è stata data pubblicità alla cittadinanza della norma transitoria che consentiva il cambio di destinazione urbanistica a far data dalla pubblicazione della legge sino alla approvazione di questo consiglio comunale. Se si legge attentamente la norma e si leggono attentamente anche le norme di attuazione, l'articolo 4 dava la possibilità a chi ne aveva interesse a poter fare il cambio di destinazione urbanistica. E stiamo parlando del luglio 2017. È passato un anno, nessun cittadino, nessun tecnico ne è venuto a conoscenza. Quindi chiedo se c'era un motivo tecnico. Per quale motivo è passato un anno e questo non è stato fatto. Penso che chiunque avrebbe sicuramente... chi ne aveva interesse e ne ha tuttora l'interesse avrebbe presentato istanza al comune per il cambio di destinazione. Ecco, volevo sapere per quale motivo non si è data attuazione a questa possibilità prevista dall'articolo 4 della legge regionale. Grazie sindaco. PRESIDENTE: prego consigliera Petricca. CONSIGLIERE PETRICCA: mi riporto a quanto detto dal consigliere Valter Tersigni. Infatti la norma regionale, articolo 7, comma 9, stabilisce che la Regione riconosce il diritto ai cittadini all'informazione e partecipazione civica nell'elaborazione di tutti programmi di trasformazione dei territori, compresi i programmi di rigenerazione urbana. L'adozione dei programmi di rigenerazione urbana da parte dei comuni è subordinata allo svolgimento di specifiche attività di informazione e partecipazione civica secondo quanto dettato dai relativi regolamenti comunali. Nei provvedimenti approvativi devono essere documentate le

fasi relative alle procedure di partecipazione nelle modalità stabilite dall'amministrazione comunale. Se leggiamo il testo delle delibere che ci vengono sottoposte qui già si sta attuando una variazione urbanistica, quindi è già un atto adottivo. Invece la legge dice che prima di dare attuazione a queste varianti dovevamo fare un avviso pubblico, insomma aprire alla cittadinanza per eventuali proposte da parte dei cittadini e dei privati. Quindi secondo me questa delibera è viziata ab origine; c'è un vizio non solo di forma ma anche di sostanza. Inoltre volevo capire come verrà attuata la fase di partecipazione da parte del privato e se poi verrà fatta una commissione ad hoc con tecnici comunali per capire anche queste proposte che ci provengono dal privato come possono essere valutate. Se ci sarà quindi una commissione ad hoc che valuterà queste proposte da parte dei cittadini. PRESIDENTE: ci sono altri quesiti da porre al sindaco? No, allora prego sindaco. SINDACO: grazie presidente. La domanda del consigliere Tersigni è legittima perché chiaramente la legge regionale è di luglio 2017. Poi c'è stata una circolare esplicativa. Però io faccio presente che ad oggi... la Regione Lazio sono circa 300 comuni. Questo se non sbaglio da quello che mi dicono i ben informati dovrebbe essere intorno al sesto, settimo comune. Poi te lo confermo. Sesto, settimo comune che sta adottando le delibere... poi te lo metto per iscritto. Sesto, settimo comune, non più di dieci, rispetto a 300 che stanno adottando l'adeguamento rispetto alla legge regionale. Comunque potevamo farlo prima... bisogna sempre farlo quando si ha contezza di quello che si sottopone al voto dell'assemblea. Per quanto riguarda invece... CONSIGLIERE V. TERSIGNI: io non ho chiesto questo. SINDACO: hai detto perché non l'hai fatto prima. CONSIGLIERE V. TERSIGNI: no, non ho chiesto questo. Perché giustamente siamo nei tempi. Per quale motivo il comune non ha dato pubblicità così come prevede... SINDACO: perché questa è la fase. CONSIGLIERE V. TERSIGNI: non è questa. Il cittadino aveva un

anno di tempo fino ad oggi, fino all'approvazione del consiglio comunale, di poter utilizzare questa disposizione e quindi poter presentare... questo chiedevo, non per il ritardo della delibera. Un anno perso a vuoto. Tutto lì, grazie. SINDACO: è nello stesso solco della consigliera Petricca, la quale fa un errore tecnico... perché immagino, visto che fa altro nella vita, che sia stata in questo senso in qualche modo adeguatamente istruita; si è andata ad informare. Ma fa un errore nel senso che la legge regionale sulla riqualificazione urbana non è che mette in campo un iter che va a ridiscutere le norme tecniche di attuazione. Non le ridiscute, entra nell'ambito della trasformazione del territorio già prevista dal piano regolatore vigente e all'interno di quella si muove nel solco di una modifica delle norme tecniche di attuazione, rispetto alle quali, questa è una scelta politica di questo consiglio, si poteva essere più espansivi o più restrittivi. Quindi il discorso che ha fatto l'amministrazione è quello di valutare rispetto ad un piano regolatore che ormai è molto obsoleto perché è del '91 rispetto alle previsioni che, ripeto, questa amministrazione non ha minimamente messo in discussione, perché altrimenti per il nuovo Pucg passeranno altre quattro amministrazioni e non viene adottato. Quindi abbiamo lasciato le stesse previsioni che sono state lavorate prima. Quindi rispetto a questo quadro urbanistico ha fatto delle valutazioni sull'opportunità di cogliere o meno gli spunti della legge regionale. Riguardo all'iniziativa privata essa è aperta riguardo a queste tre delibere perché verranno pubblicate e potranno essere osservate come modifica alle norme tecniche di attuazione con un qualsiasi iter urbanistico. Ma rispetto all'aspetto più interessante e più qualificante della legge sulla rigenerazione urbana avranno l'opportunità sia in forma singola che associata o di categoria e quant'altro di fare delle proposte di riqualificazione di ambiti specifici del territorio comunale, aprendo in quel caso una discussione che sicuramente vedrà tutte le parti, non solo quelle tecniche ma anche quelle

sociali, discutere su quelle che sono le proposte che perverranno a seguito della pubblicazione dell'avviso presso i nostri uffici. Quindi sono due cose assolutamente distinte. Grazie. PRESIDENTE: grazie sindaco. Prego Tersigni Valter. CONSIGLIERE V. TERSIGNI: chiedo scusa sindaco. Però di fatto lei non mi ha risposto. Non ha risposto perché il decreto di attuazione, come le ho detto poc'anzi, dava la possibilità ai cittadini di poter fare il cambio di destinazione urbanistica dalla data di approvazione della legge sino all'approvazione della delibera del consiglio comunale. Visto e considerato che questa amministrazione rende pubblica qualsiasi cosa alla stampa, volevo sapere se c'era un motivo particolare, per quale motivo il comune ha ritenuto di non informare i cittadini sulla possibilità che avrebbero avuto e che hanno tuttora di poter fare il cambio di destinazione. Lì è rimasta lettera morta una legge approvata che è entrata in vigore nel luglio 2017, dove i cittadini avrebbero potuto sin da quella data attivarsi per fare domande di cambio di destinazione urbanistica e il comune ha proprio sottaciuto tutto. Chiedevo per quale motivo, se c'è un motivo tecnico, un motivo per cui probabilmente l'ufficio è oberato di lavoro. Questo chiedevo al sindaco. Tutto il resto... il fatto della delibera prendiamo atto, è una legge regionale e penso che sia una grossa opportunità anche questa per i tecnici, per i cittadini e per tutta la città. Il motivo che io non riesco a capire, ed era il motivo della domanda, è per quale motivo è passato un anno. Il comune proprio non ha fatto nulla. Questo chiedevo al sindaco. Questa è la domanda, non so se vuole rispondermi in merito a questo. Grazie sindaco. PRESIDENTE: prego sindaco. SINDACO: in buona sostanza fino a quando non si approva il Pucg il cambio di destinazione d'uso, ringraziando Dio, è normato da due delibere di consiglio che furono fatte dall'amministrazione Casinelli che consentono su tutto il centro urbano ad esclusione delle zone agricole il cambio di destinazione d'uso orizzontali tra categorie catastali. E quindi i

tecnici, se parliamo di tecnici, e i privati... non sono assolutamente illegittime, tanto è vero che non sono state contestate mai da nessuno. Sono due delibere che hanno consentito di fare il cambio di destinazione d'uso, e consentono tuttora, fino all'approvazione del Pucg. Quindi non c'era da avvisare perché ci sono degli strumenti che consentono sia sulla base della legge che sulla base di quelle delibere di operare e di avere la massima possibilità di valutare il cambio di destinazione d'uso. PRESIDENTE: consigliera Petricca, prego. CONSIGLIERE PETRICCA: sindaco si, io faccio altro nella vita però penso che una legge la so leggere. Prima di arrivare all'approvazione di una delibera era di fondamentale importanza perché lo dice qui, l'adozione dei programmi di rigenerazione urbana è subordinata allo svolgimento di specifiche attività. Ma qua già si parla di variazione, di una variante. Stiamo approvando una variante. Mi sembra che comunque doveva essere propedeutica prima ancora di portare questa delibera in consiglio di fare questa attività di informazione. E poi non ha risposto alla mia domanda. Come intendete fare questa attività di informazione alla cittadinanza e se verrà poi istituita una nuova commissione ad hoc per valutare queste istanze. PRESIDENTE: prego sindaco. SINDACO: hai detto bene, hai letto bene; i programmi di rigenerazione urbana, che sono una cosa, gli interventi che i singoli privati possono fare sulla base di... sono altra cosa. I programmi sono complessi, riguardano quindi le attività che deve seguire l'iter di legge. Alla seconda domanda, come faremo. Faremo secondo la forma di legge, come si fa per i piani attuativi, come si fa per i piani regolatori, con il coinvolgimento e le varie operazioni che prevede l'iter istruttorio amministrativo della legge sull'urbanistica, d.p.r. 380 e le varie leggi urbanistiche approvate dallo Stato e dalla Regione. PRESIDENTE: grazie sindaco. Altri interventi? Se non ci sono interventi passo alle dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, passiamo alla votazione. Procediamo alla votazione

anche qui delle tre proposte di delibera. Procediamo con la votazione della delibera relativa all'articolo 3, (Disposizioni territoriali di riqualificazione e recupero edilizio) della Legge Regionale 18/07/2017 n. 7 recante "Disposizioni per la rigenerazione e per il recupero edilizio" e Legge Regionale 14/08/2017 n. 9, art. 17, commi 33 e 34 – Disposizioni attuative di competenza comunale – Adozione variante alle NTA del PRG ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L.R. n. 36/1987 per l'applicazione della L.R. n. 7/2017. Per questa proposta, favorevoli? All'unanimità. Contrari? Astenuti? Per l'immediata esecutività. Favorevoli? La proposta è approvata all'unanimità. Procediamo alla votazione dell'altra proposta ai sensi dell'articolo 4. Favorevoli? Contrari? Astenuti? All'unanimità favorevoli. Per l'immediata esecutività, favorevoli? Anche questa all'unanimità è approvata. Articolo 5 sempre della stessa proposta di delibera. Favorevoli? Contrari? Astenuti? All'unanimità favorevoli. Per l'immediata esecutività, favorevoli? Anche qui all'unanimità, la proposta è approvata. Passiamo all'esame dell'altro punto, punto nove.